

# COMUNE DI RIETI

## REGOLAMENTO CENTRI ANZIANI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 3 luglio 2023

### Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento è redatto secondo i principi regionali indicati nelle seguenti leggi:
  - La L.R. n. 11/2016 che stabilisce, all'art. 28, che *“il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa della persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”*;
  - La deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato *“Prendersi cura, un bene comune”*;
  - Le nuove disposizioni regionali in materia di centri anziani, così come delineate dalla D.G.R. Regione Lazio n. 452 del 14.07.2020, poi modificata dalla D.G.R. 568 del 02.08.2021.
  
2. Il presente regolamento nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, disciplina il funzionamento dei Centri Anziani presenti nel Comune di Rieti (da adesso in poi denominati C.A.).
  
3. I C.A. si ispirano ai principi sanciti dall'ONU della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, ed opera nella ricerca costante di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed al loro riconoscimento come risorse attive.

4. I C.A. costituiscono parte integrante della rete dei servizi sociali territoriali essenziali e devono quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Rappresentano a livello locale luoghi di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Rieti.
5. I C.A. promuovono l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti localmente in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo;
6. L'istituzione dei Centri sociali degli anziani è deliberata dal Consiglio comunale, tenuto conto delle istanze ed esigenze del territorio e dei cittadini anziani del medesimo;
7. La gestione di ogni Centro Anziani è affidata dal Comune di Rieti, attraverso convenzione, ad una Associazione di Promozione Sociale come indicato nelle linee guida regionali.
8. L'APS, organizzata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", dovrà dotarsi di un proprio Statuto conforme allo schema approvato con D.G.R. 452 del 14 luglio 2020, successivamente modificata dalla D.G.R. 568 del 02 agosto 2021.

## **Art. 2 – Attività**

1. Le attività dei C.A.:
  - a) Si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
  - b) Sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione alla non autosufficienza;
  - c) Promuovono la presenza attiva degli anziani nel territorio, la valorizzazione delle loro capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e

- creative, oltre allo scambio intergenerazionale, aiutandoli anche nell'orientamento e nell'informazione riguardanti i servizi sociali e sanitari.
2. I C.A. svolgono a favore dei propri soci, in particolare:
    - a) Attività ricreative e culturali, come partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in linea di massima, agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, anche in occasione di particolari festività e celebrazioni, sia esterni che interni agli stessi C.A.;
    - b) Promozione delle attività di volontariato, in raccordo con gli enti locali e con gli organismi del Terzo Settore, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
    - c) Attività ludico-motorie, anche mediante l'organizzazione di corsi presso i Centri o altri impianti sportivi, ricreativi etc;
    - d) Attività di scambio culturale e intergenerazionale, al fine di preservare e mettere in luce i valori culturali e tradizionali del territorio;
    - e) Attività formative ed informative sui servizi sociali e sanitari, in un'ottica di assistenza e promozione della salute.
  3. I C.A. si impegnano a stilare e a comunicare all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle proprie attività, da svolgersi secondo i principi del presente Regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune, nel valutare la conformità della programmazione alle linee guida ed ai principi propri delle attività dei C.A., potrà anche proporre eventuali integrazioni;
  4. Per favorire la partecipazione delle molteplici attività ad ogni socio dei C.A. presenti sul territorio, i vari Centri possono organizzarsi ed accordarsi tra loro per lo svolgimento di tali attività, mettendo a disposizione vicendevolmente i propri spazi, in una prospettiva di scambio e cooperazione tra C.A., purché previamente provvedendo ad idonea copertura assicurativa per consentire tali eventuali attività ulteriori.

### **Art. 3 – Attività supplementari**

1. I C.A. possono svolgere attività supplementari rivolte ai soci, quali la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, anche durante lo svolgimento di manifestazioni ricreative e di interesse sociale. Al riguardo le

APS dovranno conseguire ogni autorizzazione necessaria secondo la normativa vigente, e richiederle formalmente agli organi preposti.

2. È severamente vietata la somministrazione di alcolici, che qualora si verificasse, comporterebbe la chiusura del Centro.
3. È severamente vietata ogni attività a scopo di lucro, pena la chiusura del Centro.

#### **Art. 4 – Utenti del centro - Soci**

1. Le iscrizioni e le attività dei C.A. sono consentite a donne e uomini, residenti o domiciliati nel territorio del comune di Rieti, nonché ai non residenti e ai non domiciliati nei limiti di cui al successivo art. 6, punto 2 lettera b). Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, dotati di responsabilità e parte attiva nella programmazione delle attività, in collegamento con i Servizi Sociali del Comune.

#### **Art. 5 – Spazi dedicati alle attività**

1. I C.A., localizzati in strutture comunali o messe a disposizione dal Comune di Rieti a titolo gratuito, devono avere locali idonei per lo svolgimento delle attività in essi previste. Per quanto concerne la frequenza giornaliera dei Centri, andrà presa in considerazione la capienza dei locali rapportata al numero dei soci presenti ed il rispetto delle norme di ordine pubblico riguardanti la sicurezza dei cittadini, ai sensi della vigente normativa.
2. Al Comune spettano tutti gli adempimenti necessari onde adeguare le strutture preposte alle normative vigenti, ed in particolare:
  - a) Adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc;
  - b) Dotazione del necessario arredamento;
  - c) Allaccio delle varie utenze (acqua, luce, gas), ivi compresa eventuale connessione internet;

3. Il Comune autorizza l'acquisto degli arredi con le forme e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, ed ammette donazioni nel rispetto della legislazione preposta.
4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali destinati ai Centri Sociali per gli anziani al fine di realizzare iniziative sia a favore degli stessi anziani del territorio, sia progetti di rilevanza sociale utili alla cittadinanza tutta che per scopi legati all'attività amministrativa, previa comunicazione ai C.A.

#### **Art. 6 – Soggetto gestore dei C.A.**

1. La gestione di ogni C.A. è affidata, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle linee guida della D.G.R. Regione Lazio n. 452 del 14.07.2020, poi modificata dalla D.G.R. n. 568 del 02.08.2021, ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS) tramite la stipula della convenzione, il cui schema viene approvato congiuntamente al presente regolamento;
2. I requisiti obbligatori che le APS dovranno avere per l'affidamento della gestione, e che saranno necessariamente conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017) ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolar modo:
  - a) Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani. Lo Statuto potrà riportare anche la declinazione delle attività e degli interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro sia l'attività esclusiva o prevalente della APS;
  - b) Garantire l'effettiva territorialità del centro, di cui almeno il 70% degli utenti - soci (come da art. 4) della APS devono essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Rieti;
  - c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'APS deve dotarsi obbligatoriamente dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);

- c) Un presidente, eletto direttamente dall'assemblea, il quale non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
  - d) Un vice presidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri;
  - e) Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti (nei centri di piccole dimensioni le due funzioni potranno essere svolte dallo stesso consigliere);
  - f) Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 2017, con i compiti individuati dallo stesso articolo, qualora richiesto dalla legge;
  - g) Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 117 del 2017, l'APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
3. La quota associativa dell'APS è determinata dall'assemblea secondo le normali procedure previste dallo Statuto. Il Comune, per non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, indica come soglia massima la quota di euro 50,00 annuali.
4. L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- a) Modalità di elezione degli organi;
  - b) Rispetto della parità di genere nel direttivo, ove possibile;
  - c) Eventuali criteri di rotazione dei consiglieri del direttivo;
  - d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposte e di iniziativa di tutti garantendone la massima partecipazione;
  - e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, in particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
  - f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
  - g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio e con le nuove generazioni;
  - h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
  - i) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;

- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
  - k) Ogni altra materia i soci vogliono disciplinare nella propria autonomia.
5. Il bilancio annuale consuntivo delle APS, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017), è presentato al Comune, ed il suo deposito è propedeutico al riconoscimento del contributo comunale annuale.

### **Art. 7 – Modalità di adesione a socio**

1. Le adesioni a socio prevedono il versamento di una quota annuale. La quota, come già citato nel precedente art. 6, non potrà essere superiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), e sarà ad ogni modo determinata dall'assemblea con le normali procedure previste nello statuto.
2. Coloro che intendono associarsi dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, a cui spetterà la verifica dei requisiti del richiedente, e che fornirà una risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato e rilasciato per iscritto.
3. Le adesioni possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno presso l'APS e devono prevedere il rinnovo ogni anno. Tutte le adesioni saranno raccolte in apposite schede che, oltre ai dati anagrafici, dovranno riportare:
  - a) data di adesione o rinnovo della stessa;
  - b) firma per esteso dell'iscritto;
  - c) normativa del trattamento dei dati personali prevista dalle disposizioni vigenti;
  - d) firma del Presidente o del Vice presidente da lui delegato.
4. Le schede di adesione dovranno essere conservate presso i locali del C.A., a cura del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune sostiene ogni C.A.:
  - a) Garantendo la messa a disposizione di locali congrui per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS;
  - b) Garantendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed i pagamenti delle utenze dei locali dei centri;
  - c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie, nel caso in cui pervengano al Comune finanziamenti destinati ai C.A., per il loro funzionamento.

## **Art. 9 – Vigilanza e controllo**

1. I Servizi Sociali del Comune di Rieti eserciteranno funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività relative a specifici progetti da parte delle APS.

## **Art. 10 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di centri sociali per anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

## **Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera Consigliare di adozione.